



# Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

ORIGINALE

## Ordinanza N. 12 del 27.05.2022

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - DIVIETO DI FUMO E DI ABBANDONO DEI RIFIUTI RELATIVI, SULLE SPIAGGE, SUI MOLI E NELLE AREE ALL'APERTO DI PERTINENZA DELLE STRUTTURE A SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE - ANNO 2022.

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- sono pervenute segnalazioni relative al problema rappresentato dal fumo in spiaggia;
- secondo i dati del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, il fumo di tabacco risulta essere una delle principali cause di morte e di disabilità tra la popolazione, tali da giustificare l'iniziativa delle Amministrazioni Pubbliche tese a scoraggiare tale insana propensione;
- importanti ricerche scientifiche svolte dall'Istituto Nazionale dei Tumori hanno rivelato che, in presenza di determinate condizioni ambientali, l'inquinamento generato dal fumo di sigarette sotto gli ombrelloni può superare quello che si registra in una zona ad elevato traffico di auto;
- oltre ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di fumo nei locali aperti al pubblico, il fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica giustifica l'adozione di una più stringente regolamentazione di tali comportamenti, anche con riferimento agli spazi aperti frequentati nondimeno da soggetti maggiormente vulnerabili, quali bambini e donne in stato di gravidanza;
- che la Corte Costituzionale, già con sentenza n. 399 del 20/12/1996, aveva stabilito che *"ove si profili un'incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, deve ovviamente darsi prevalenza al primo"*;
- non vi è dubbio che interesse pubblico primario di tutte le Amministrazioni Pubbliche consiste nel garantire la sicurezza, vivibilità e la salute dei propri cittadini;

#### RILEVATO CHE:

- parallelamente alle esigenze di tutela della salute, intenzione di questa Amministrazione è contrastare la cattiva abitudine di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque che, oltre all'inquinamento ambientale, provoca il deturpamento diffuso del decoro urbano e naturale;

- sul tema la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, ha integrato e modificato alcune delle disposizioni contenute nel Testo Unico Ambiente, di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare quelle in materia di divieto di abbandono di rifiuti da prodotti da fumo - ai sensi dell'art. 232 bis ("*Rifiuti da prodotto da fumo*") - e di piccole dimensioni sul suolo e nelle acque - ai sensi dell'art. 232 ter ("*Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni*"), con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie;
- i rifiuti derivanti dal fumo di sigarette costituiscono materiale non biodegradabile e contengono un grande quantitativo di componenti nocive per l'ambiente, quali: nicotina, polonio 210, composti volatili tossici, catrame, idrocarburi policiclici, acetato di cellulosa ed altri;

#### CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Laigueglia intende perseguire con diverse attività di carattere istituzionale e di sensibilizzazione la diffusione di buone pratiche a tutela della salute pubblica anche con riferimento alla lotta contro il tabagismo e la prevenzione delle malattie che da tale fenomeno conseguono;
- il Comune di Laigueglia ha ininterrottamente intrapreso percorsi di crescita ecosostenibile e una particolare cura per i profili ambientali della balneazione;
- anche in virtù della vocazione turistica di Laigueglia, legata alle sue indubbe bellezze naturali e paesaggistiche, questa Amministrazione intende inoltre contrastare i comportamenti degenerativi conseguenti al fumo di sigarette che ledono il diritto di ogni cittadino a godere del benessere offerto dal vivere e soggiornare in un habitat dotato di alto decoro igienico ed estetico dei luoghi; risulta innegabile infatti che, oltre agli aspetti legati alla salute di ogni cittadino, la dispersione sugli arenili dei mozziconi di sigaretta viene percepito come un evidente sintomo di degrado del tessuto ambientale e urbano;

RITENUTO di adottare alcune misure ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi sopra richiamati, che consentano di tutelare i cittadini e gli ospiti del territorio comunale, sia sotto il profilo igienico-sanitario, che sotto il profilo estetico e di decoro ambientale;

#### DATO ATTO CHE:

- la natura degli interessi tutelati e l'esigenza di salvaguardare l'incolumità pubblica dalle problematiche derivanti dal fenomeno richiamato, consentono di ricorrere a gli strumenti anche di carattere autoritativo previsti dal D.lgs. n. 267/2000;
- rientra nelle competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 50, c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.lgs. 152 del 03/04/2006 "*Codice dell'Ambiente*";

VISTO lo Statuto Comunale;

## ORDINA

dal 1° giugno al 30 Settembre 2022, è vietato fumare in maniera tradizionale, su tutte le spiagge (ivi comprese quelle affidate in gestione dal Comune) e nelle aree all'aperto di pertinenza delle strutture a servizio della balneazione, ricadenti nel territorio comunale.

È fatto divieto di gettare rifiuti prodotti dal fumo in spiaggia e in acqua.

I concessionari/gestori di stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e strutture a servizio della balneazione sono tenuti all'installazione di apposita segnalazione informativa del divieto di fumo e possono allestire aree entro le quali sia consentito fumare, individuandone adeguatamente l'estensione e l'ubicazione con appositi segni identificativi, per la agevole localizzazione da parte dei clienti.

## AVVERTE

che la violazione della presente ordinanza, salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela dell'ambiente e dell'igiene pubblica, è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000 da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

## NE DISPONE

- La pubblicazione all'albo pretorio per 30 (trenta) giorni consecutivi, nonché il suo inserimento in evidenza sulla homepage del sito istituzionale dell'Ente;
- La trasmissione
  - alla Prefettura della Provincia di Savona - Ufficio Territoriale del Governo di Savona;
  - all'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga;
  - alla Stazione dei Carabinieri di Laigueglia;
  - al Comando Polizia Municipale;
  - all'ASL 2 Savonese;
- La notifica via PEC ai titolari e/o gestori di stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e strutture a servizio della balneazione.

## AVVISA

- che il Responsabile del presente procedimento è il geom. Pierluigi Cum, Responsabile del Settore Demanio Marittimo;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto:
  - ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Savona, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio di questo Comune;
  - ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Laigueglia 27/05/2022



IL SINDACO  
(ROBERTO SASSO DEL VERME)